

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LETIZIA BELLÌ
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

PAOLO DELIETI
Avvocato
Patrocinante in Cassazione

ANGELICA CISARRI
Avvocato

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

Associati

ELISA FILIPPI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

DANIELA GABURA
Dottore Commercialista

FRANCESCA SANTINI
Consulente del Lavoro

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

FILIPPO CALLEGARO
Avvocato

CIRCOLARE N. 32/2022

Parma, 14 marzo 2022

OGGETTO: Nuovo credito d'imposta a favore delle imprese energivore

L'art. 4 del DL 17/2022 (cd decreto Energia) riconosce un credito d'imposta alle imprese a forte consumo di energia elettrica, di cui al Dm 21 dicembre 2017 i cui costi per kwh della componente elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022, al netto di imposte ed eventuali sussidi, abbiano subito un incremento superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019.

Il credito d'imposta è pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022¹, ed è riconosciuto anche in relazione alla spesa per energia elettrica prodotta dalle imprese di cui sopra e autoconsumata nel secondo trimestre 2022.

Il credito d'imposta:

- può essere utilizzato solo in compensazione;
- non sottostà al limite di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 244/2007, sull'utilizzo annuale dei crediti d'imposta da indicare in dichiarazione;
- non sottostà al limite di cui all'articolo 34 della legge 388/2000, sull'utilizzo annuale dei crediti per le compensazioni orizzontali;
- non concorre alla formazione del reddito d'impresa e della base imponibile irap;
- è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi purché tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto, tenendo conto anche della non concorrenza al reddito e alla base imponibile Irap.

Lo Studio resta a disposizione per ulteriori approfondimenti.

Federico Bottrighi

¹ Si ricorda che il DL n. 4/2022 (cd decreto Sostegni-ter), a parità di condizioni, aveva previsto il medesimo credito d'imposta del 20% calcolato sulle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022 (al riguardo si veda la circolare di studio n. 21.2022).